

**La perdurante preclusione delle unioni civili alle coppie eterosessuali nel Regno Unito.
L'incompatibilità del *Civil Partnership Act 2004* con gli artt. 8 e 14 CEDU.**

di TIZIANA DI PALMA

La vicenda posta all'attenzione della *United Kingdom Supreme Court* riguardava la doglianza promossa dai sigg.ri R.H.S. e C.R.K., coppia eterosessuale, desiderosa di ufficializzare la propria relazione stabile e duratura, attraverso l'istituto di cui al *Civil Partnership Act 2004* (CPA), tuttavia riservato alle coppie dello stesso sesso, non volendo contrarre matrimonio, per mancata condivisione dei principi di "*legacy of marriage*", reputato quale istituzione arcaica che "*treated women as property for centuries*".

A loro avviso, pertanto, appariva irragionevole oltre che altamente discriminatorio riservare gli effetti delle cd. *registered partnerships*, di cui al predetto CPA (2004), alle sole coppie omosessuali, poiché in contrasto con gli artt. 14 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), secondo cui «il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione» e «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

Si premetta che, con il *Civil Partnership Act 2004*, il Regno Unito ha riconosciuto, limitatamente alle coppie omosessuali, il modello di una *forte* unione civile, contrapposta alle cd. unioni civili leggere (*registered cohabitation*), aperte alle coppie eterosessuali (in Francia, *pacte civil de solidarité*; in Lussemburgo, *partenariat*), prevedendo, infatti, all'art. 1, che «*a civil partnership is a relationship between two people of the same sex*».

La disciplina promanante dal CPA è completa ed interessa tutti gli aspetti della vita della coppia omosessuale, dettando i diritti e i doveri che devono informare la convivenza registrata anche in caso di scioglimento nonché le conseguenze di ordine patrimoniale.

Per accedere alla convivenza disciplinata ai sensi del CPA, le parti devono aver raggiunto i sedici anni; devono essere dello stesso sesso e non uniti da precedenti matrimoni o unioni civili; la registrazione avviene in presenza di due testimoni al cospetto di un *civil partnership registrar*.

La tutela offerta dalla registrazione dell'unione comprende, *inter alia*, la possibilità di beneficiare di polizze sulla vita a tutela dell'altra parte (*civil partner*); il diritto per il *partner* di essere «*next of kin*», ovvero sia di essere interpellato da personale medico, allorquando il proprio *partner* non sia in grado di prestare il suo consenso in caso di sottoposizione a trattamento sanitario; diritto di visita in carcere; la possibilità di adottare congiuntamente bambini e/o di adottare i figli dell'altro *partner*.

Pur non potendo essere assimilato al rapporto di coniugio, il *Civil Partnership Act* crea «un nuovo istituto, che sembra teso unicamente a rispondere ad alcune esigenze di carattere pratico della quotidianità delle coppie omosessuali» (v. C. SARACINO, *Le unioni civili in Europa: modelli a confronto*, in *Dir. fam. pers.*, 2011, p. 1475).

Nel 2013, senza che intervenisse alcuna abrogazione del CPA, la *House of Lords* perveniva all'approvazione del *Marriage (Same Sex Couples) Act 2013* (MSSCA) che estende il matrimonio alle coppie dello stesso sesso (art. 1, *Marriage of same sex couples is lawful*), applicando talune disposizioni del *Marriage Act* del 1949.

Ne conseguiva che, per le coppie omosessuali, fosse disponibile la duplice opzione di accedere ad una *civil partnership* o ad un matrimonio, preclusa invece per le coppie eterosessuali (*opposite sex couples*).

La Corte Suprema, dunque, con il ricorso suindicato, veniva chiamata a pronunciarsi su tale ingiusta disparità di trattamento tra coppie omosessuali ed eterosessuali, alla luce della pretesa violazione dell'art. 14 CEDU, letto in combinato disposto con l'art. 8 della medesima Convenzione.

La *Supreme Court* riscontrava l'integrazione di un'effettiva ingiustificata disparità di trattamento a seguito dell'entrata in vigore del MSSCA, avvenuta il 13 marzo 2014, definita «una creatura del Parlamento» (*creature of Parliament*).

Quando, infatti, nel 2013 veniva introdotto il matrimonio per le coppie omosessuali, Governo e Parlamento inglesi avrebbero potuto scegliere: rimuovere o mantenere le *civil partnerships* per le coppie omosessuali, poiché le coppie omoaffettive, in forza del MSSCA, venivano ad assumere la medesima posizione dei coniugi di sesso opposto.

Non sussisteva, dunque, alcuna ragione plausibile perché continuasse ad operare sia il regime di cui alle *civil partnerships* sia quello di cui al *Marriage Same Sex Couples Act* per le coppie omosessuali.

Invece di operare la scelta più ovvia e conveniente, *per contra*, il Regno Unito decideva di mantenere in vigore entrambi gli istituti, almeno fino a quando non fossero state completate ulteriori indagini ed analisi (*period of reflection and inquiry – wait and evaluate*) sul consenso generale delle coppie eterosessuali circa l'applicazione a loro favore del *Civil Partnership Act* del 2004.

La pur condivisibile necessità di operare delle valutazioni sul CPA non poteva, tuttavia, rappresentare una valida giustificazione all'integrato trattamento discriminatorio nei confronti delle coppie eterosessuali, rilevante ai sensi degli artt. 8 e 14 CEDU.

Al fine di stigmatizzare la discriminazione operata, Lord Kerr, estensore della pronuncia in commento, così si pronunciava: «I should make it unequivocally clear that the Government had to eliminate the inequality of treatment immediately. This could have been done either by abolishing civil partnerships or by instantaneously extending them to different sex couples. If the Government had chosen either of these options it might have been theoretically possible then to assemble information which could have influenced its longer term decision as to what to do with the institution of civil partnerships. But this does not derogate from the central finding that taking time to evaluate whether to abolish or extend could never amount to a legitimate aim for the continuance of the discrimination. The legitimate aim must be connected for the justification for discrimination and, plainly, time for evaluation does not sound on that. It cannot be a legitimate aim for continuing to discriminate».

A fondamento del *decisum*, la *Supreme Court* richiamava svariate pronunce della Corte di Strasburgo le quali avevano ritenuto integrarsi una violazione della CEDU in caso di disparità di trattamento delle coppie omosessuali ed eterosessuali.

La *Grande Chambre*, nella pronuncia *Vallianatos e altri c. Grecia* del 7 novembre 2013, ha giudicato in contrasto con gli artt. 8 e 14 della CEDU la normativa greca di cui alla l. n. 3719/2008

«Riforme concernenti la famiglia, i figli e la società» che introduceva in Grecia la possibilità di contrarre unioni civili esclusivamente per persone di sesso diverso (*a contract between two different sex adults*), giungendo così a conferire riconoscimento alle unioni non matrimoniali.

Nel caso *Schalk e Kopf c. Austria* del 24 giugno 2010, i ricorrenti, coppia dello stesso sesso, chiedevano alla Corte di Strasburgo l'estensione alle coppie omosessuali del diritto di sposarsi e di creare una famiglia, così come sancito dall'art. 12 della CEDU.

Nella predetta sentenza, la Prima Sezione della Corte EDU rigettava l'interpretazione di un'applicazione evolutiva dell'art. 12 della CEDU in merito alla lettera della norma riferita a «uomini e donne», pur riconoscendo che in altri Paesi d'Europa (allora Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia) l'istituto del matrimonio fosse esteso altresì alle coppie omosessuali e che in altri Paesi ancora (Andorra, Austria, Rep. Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania Islanda, Lussemburgo, Slovenia, Svizzera, UK, Ungheria) la convivenza di coppie omosessuali avesse ricevuto una regolamentazione *ad hoc*, con attribuzione di diritti analoghi a quelli goduti dalle coppie eterosessuali, tanto più che l'art. 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea del 2000 (Carta di Nizza) non cita la differenza di sesso come condizione per contrarre matrimonio.

Le coppie di sesso diverso e quelle del medesimo sesso hanno la stessa capacità di instaurare una rapporto affettivo-sessuale stabile ed entrambe hanno necessità di un regime giuridico, potendo questo essere altresì diversificato purché vi siano *particularly serious reasons* a legittimarlo (cfr. *Schalk e Kopf*, par. 96-99).

Dalla sentenza *Oliari e altri c. Italia* del 21 luglio 2015, anch'essa menzionata dalla *Supreme Court* nel caso in esame, è derivata in Italia «la definitiva messa in mora del legislatore dato che, in essa, l'indifferibilità si presenta limitata al riconoscimento giuridico e tutela dei diritti fondamentali delle coppie omosessuali» (v. E. QUADRI, *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze: osservazioni (solo) a futura memoria?*, 2016).

In merito al detto ultimo caso, «il mancato riconoscimento, nell'ordinamento giuridico italiano, delle unioni civili costituite da persone dello stesso sesso viola il diritto di queste ultime al rispetto della loro vita familiare e si pone in contrasto con l'art. 8 della CEDU. Il cuore della motivazione (per quanto sia di ampiezza inusitata) si risolve in realtà in poche battute: l'art. 8 della Convenzione è stato violato perché lo Stato italiano, sordo ad ogni pressione anche delle sue più

alte istanze giurisdizionali e a quelle provenienti dalla stessa società civile, ha testardamente rifiutato qualunque tutela, se non sporadica ed episodica, ai legami omosessuali» (v. G. CASABURI, *Le unioni civili tra persone dello stesso sesso*, in AA. VV., *Unioni civili e convivenze*, Pisa, 2016). Da ciò si è aperta la strada alla formulazione della l. n. 76 del 20 maggio 2016 – che ha ufficializzato il legame di coppia tra persone omosessuali – il cui contenuto era originariamente articolato nel d.d.l. n. 2081 in un «deplorable confuso accatastamento di commi in un unico articolo» (così, E. QUADRI, *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze: osservazioni (solo) a futura memoria?*, 2016).

Per la Corte di Strasburgo spettava alle singole legislazioni nazionali introdurre discipline circa i matrimoni omosessuali, non potendo la Corte EDU sollevare alcuna censura nei confronti di uno Stato che non ritenesse di adeguarsi, sussistendo al proposito un margine di discrezionalità.

Non poteva, in ogni caso, trascurarsi che il concetto di vita familiare potesse estendersi anche alla coppia omosessuale in quanto «la Corte considera artificioso mantenere l'opinione secondo cui, a differenza della coppia eterosessuale, una coppia di partner dello stesso sesso non potrebbe godere di un diritto alla 'vita familiare' ai sensi dell'art. 8. Di conseguenza, il rapporto tra i ricorrenti, due conviventi omosessuali, uniti stabilmente alla stregua di una coppia di fatto, rientra nella nozione di 'vita familiare', così come sarebbe se si trattasse di una coppia di persone di sesso opposto che si trovassero nella stessa situazione» (v. *Schalk e Kopf c. Austria*, par. 94).

Ancora, nel caso del 22 gennaio 2008, *E.B. c. Francia*, contrariamente al precedente *Fretté c. Francia* del 26 febbraio 2002, il diniego di concedere l'autorizzazione all'adozione di un bambino in ragione dell'orientamento sessuale della ricorrente convivente con una compagna costituiva violazione art. 14 della CEDU, letto in combinato disposto con l'art. 8 CEDU, in un sistema normativo quale quello francese che già consentiva l'adozione per i *single*.

Tutto ciò posto, la *Supreme Court*, nel caso sottoposto al suo vaglio, non poteva accogliere le ragioni dell'Esecutivo inglese, improntato ad un temporeggiamento nell'assumere decisioni sulla necessità di tenere in vita o meno il CPA, invocando l'applicazione di un margine di discrezionalità (*margin of appreciation*), combinato con la dottrina del consenso, da intendersi quale spazio lasciato agli Stati nell'applicazione della Convenzione EDU per bilanciare l'adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione con la tutela delle esigenze nazionali.

Le ragioni del diniego risiedono, invero, nell'inoperatività nel diritto nazionale del citato concetto, applicato dalla Corte EDU, dovendo i tribunali nazionali valutare la sussistenza di eventuali

interferenze con i diritti sanciti nella Convenzione EDU e se le stesse risultino giustificate (*for the continuance of the discrimination*).

Non risultando suscettibili di giustificazione le disparità di trattamento operate dalla legislazione inglese, ravvisate nel caso *de quo* da parte della *Supreme Court*, del pari non è possibile invocare l'applicazione del margine di discrezionalità.

Non essendo stato, dunque, raggiunto un bilanciamento (*fair balance*) tra i diritti spettanti alle coppie eteroaffettive e gli interessi della collettività, presumibilmente ispirati ad ostacolare l'accesso al CPA in capo alle coppie eterosessuali, rimaneva indiscussa l'incompatibilità – di detta preclusione di accesso al CPA per le coppie eteroaffettive – con l'art. 14 della CEDU letto in combinato disposto con l'art. 8 della medesima.

In spregio a tale biasimo, ad oggi il *Civil Partnership Act* del 2004 continua ad essere in vigore secondo la sua formulazione originaria, riservando l'accesso alla *civil partnership* esclusivamente alle coppie omosessuali, perpetuando così la discriminazione punita ai sensi degli artt. 14 e 8 della CEDU.